

Edizione di lunedì 29 gennaio 2018

PATRIMONIO E TRUST

La proposta di legge per la tassazione indiretta del trust – I° parte
di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

Bonus verde solo per interventi straordinari
di **Alessandro Bonuzzi**

ACCERTAMENTO

Utilizzo e valenza delle risultanze delle indagini finanziarie
di **Angelo Ginex**

IVA

Il regime speciale Iva per le attività di intrattenimento
di **Giulio Benedetti**

DICHIARAZIONI

Le novità del modello 730/2018
di **Luca Mambrin**

PATRIMONIO E TRUST

La proposta di legge per la tassazione indiretta del trust – I° parte

di Sergio Pellegrino

Si susseguono le pronunce con le quali le **Commissioni tributarie** affermano che non vi deve essere **imposizione proporzionale sugli atti di dotazione in trust**, come invece da sempre sostenuto dall'**Agenzia delle Entrate**, che pretende di assoggettare la **disposizione dei beni in trust all'applicazione dell'imposta di successione e donazione e delle ipocatastali**.

La problematica principale, sulla quale si dibatte da anni, è rappresentata proprio dall'**individuazione del momento impositivo ai fini della tassazione indiretta del trust**.

La scelta, in realtà, il legislatore, sebbene indirettamente, l'ha già compiuta con l'**approvazione nel giugno del 2016 della legge sul dopo di noi (L. 112/2016)**, che "stimola" l'istituzione di *trust* per la **tutela di soggetti affetti da grave disabilità attraverso agevolazioni e esenzioni fiscali**.

In particolare, la legge in questione prevede espressamente che, nel solo caso del *trust* che essa ha **tipizzato** e che rispecchia gli **stringenti requisiti definiti dall'articolo 6** del provvedimento, **la tassazione non avvenga al momento della dotazione iniziale**, per agevolare il ricorso all'istituto a favore dei soggetti con disabilità grave, **ma in quello dell'eventuale devoluzione finale del patrimonio residuo a favore di soggetti diversi**.

Così, implicitamente, sembra aver **confermato la tesi dell'Agenzia: per i trust "diversi" da quello della legge sul dopo di noi, per converso, la tassazione si realizza all'inizio** (cioè al momento dell'atto dispositivo) e **non alla fine** (con l'attribuzione del patrimonio ai beneficiari).

Ciononostante la **Sezione Tributaria della Corte di Cassazione**, nella [sentenza 21614 del 26 ottobre 2016](#), successivamente quindi all'approvazione della legge, ha sostenuto la **tesi contraria** e **tutte le commissioni tributarie provinciali** che da quel momento si sono pronunciate in materia hanno seguito l'indirizzo definito dalla Suprema Corte.

Con l'obiettivo di superare questo **contrasto interpretativo**, è stata depositata il **3 ottobre 2017** la **proposta di legge n. 4675**, d'iniziativa del deputato Bernardo, finalizzata all'introduzione di una **disciplina organica dei trust anche nell'ambito della fiscalità indiretta**.

Vengono evidenziate le **potenzialità** dell'istituto, definito quale "*strumento estremamente versatile e fornito di elevata possibilità di personalizzazione*", e il fatto che "*il motivo del successo che il trust ha ottenuto anche nel nostro paese risiede nella considerazione che esso è uno strumento che consente di tutelare interessi lasciati in secondo piano dall'invecchiamento delle nostre categorie giuridiche*".

Attraverso l'introduzione di una **disciplina organica in materia di imposte indirette** si mira a consentire una **maggiore diffusione** del ricorso all'istituto, ritenendo che *“ciò che ancor oggi ne pregiudica l'effettiva diffusione in Italia non è più il carattere pionieristico dell'istituto sul versante dell'impianto civilistico, bensì la parziale lacuna normativa ancora esistente sul piano fiscale”*.

Mentre la tesi da sempre sostenuta da parte dell'Agenzia è che **tutti i trust, indipendentemente dalla loro natura**, debbano essere assoggettati all'**imposta di successione e donazione**, atteso il fatto che la disposizione dei beni in *trust* si configura come un **atto a titolo gratuito**, la proposta di legge, nell'ambito dell'**articolo 1**, opera un fondamentale distinguo tra **trust con finalità liberale** e **trust con finalità non liberale**.

Nell'**articolo 2**, nel quale vengono fornite le **definizioni**, **trust liberale** viene definito *“il trust istituito da un disponente con finalità di pianificazione successoria o liberale, nonché il trust istituito a scopo caritativo o di pubblica utilità”*, mentre **trust non liberale** è *“il trust istituito da un disponente e non compreso nella definizione di trust liberali, compresi i trust liquidatori e di garanzia”*.

La **fiscalità indiretta del trust** viene dunque a dipendere dal fatto che questo **persegua o meno una finalità liberale**: viene quindi introdotto un **importante distinguo** rispetto alla posizione sin qui espressa da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Dunque, al di là dei casi di applicabilità dell'**imposta sul valore aggiunto**, cui fa riferimento l'**articolo 3** della proposta di legge, che è comune alle due “tipologie” di *trust*, differisce l'imposta che si applica nell'una o nell'altra fattispecie: quando il *trust* è **liberale**, questo soggiace all'**imposta sulle successioni e donazioni**, mentre quando è **non liberale** entra in gioco l'**imposta di registro**.

Nel contributo che verrà pubblicato domani su **Euroconference News** andremo ad analizzare quanto prevede la proposta di legge per la **tassazione dei trust liberali**, evidenziando le “conferme” e quelli che sono gli aspetti innovativi.

Master di specializzazione

“FARE TRUST”: IL TRUST COME OPPORTUNITÀ PROFESSIONALE

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Bonus verde solo per interventi straordinari

di **Alessandro Bonuzzi**

Tra le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2018 – [articolo 1, comma 12, L. 205/2017](#) – in materia di **detrazioni Irpef**, vi è il cosiddetto “**bonus verde**” volto ad agevolare le spese sostenute per interventi relativi:

- alla **sistemazione a verde**:
 1. di aree scoperte private di edifici esistenti o di **singole unità immobiliari esistenti**,
 2. nonché delle relative **pertinenze** o **recinzioni**;
- alla realizzazione di:
 1. impianti di **irrigazione** o di **pozzi** (nel giardino di pertinenza dell'edificio o dell'unità immobiliare);
 2. coperture a verde e **giardini** pensili (sui terrazzi/lastrici solari).

Il beneficio consiste nella possibilità di portarsi in **detrazione** dall'**Irpef** il **36%** delle spese sostenute nel **solo anno 2018**.

In particolare le **caratteristiche** dell'agevolazione sono le seguenti:

- la **spesa massima agevolabile** è fissata nella misura di **000 euro** per ciascuna unità immobiliare. Quindi, il **bonus** fiscale massimo risulta pari a 1.800 euro (5.000*36%);
- l'unità immobiliare deve avere **natura abitativa**. Quindi, deve essere classata in una delle categorie dalla A/1 alla A/11, tranne l'A/10;
- le **spese da computare** sono quelle sostenute per la **realizzazione** dell'intervento. Per espressa disposizione normativa ([articolo 1, comma 14, L. 205/2017](#)), sono, inoltre, comprese le spese di **progettazione** e di **manutenzione**;
- la detrazione va ripartita in **10 quote annuali di pari importo**. Quindi, la detrazione massima per ciascun anno è pari a 180 euro;
- il **pagamento** delle spese deve avvenire con strumenti che ne consentono la **tracciabilità** ([articolo 1, comma 15, L. 205/2017](#)). A tal riguardo, in occasione del Videoforum avvenuto lo scorso 24 gennaio, è stato chiarito che possono essere utilizzati non solo il bonifico e la carta di credito/bancomat, ma anche l'**assegno** bancario, postale o circolare non trasferibile.

Sotto il **profilo oggettivo**, ad una prima lettura della norma, non era chiaro se potevano

considerarsi agevolati anche gli acquisti di **piante da balcone**.

Per superare il dubbio interpretativo torna utile considerare quanto precisato nella relazione tecnica della legge di Bilancio, secondo cui il *bonus* si rivolge a **interventi straordinari** di sistemazione a verde. Ciò porta a ritenere che l'opera, per essere agevolabile, deve comportare la **realizzazione** di un **intero giardino** oppure un **rifacimento importante** dello stesso.

In tal senso si è espressa l'**Agenzia delle Entrate**, sempre in occasione dell'incontro dello scorso 24 gennaio. Ne deriva che gli acquisti di piante da balcone rientrano nel *bonus verde* solo se sostenuti **nell'ambito di un intervento più ampio** che riguardi l'intero parco del fabbricato abitativo.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali**, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

In tale ipotesi la detrazione spetta al **singolo condomino** nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la quota stessa sia stata **effettivamente versata** al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2018 ([articolo 1, comma 13, L. 205/2017](#)).

Da ultimo si precisa che trovano applicazione, anche per il *bonus verde*, le **disposizioni** contenute nei [commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del Tuir](#) ([articolo 1, comma 15, L. 205/2017](#)); pertanto:

- se l'intervento è realizzato su unità immobiliari residenziali adibite **promiscuamente** all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%;
- la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli **immobili oggetto di vincolo** ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ridotte nella misura del 50%;
- in caso di **vendita** dell'unità immobiliare sulla quale è stato realizzato l'intervento, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è **trasferita** per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'**acquirente** persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Master di specializzazione

IL BILANCIO POST RIFORMA E LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Utilizzo e valenza delle risultanze delle indagini finanziarie

di Angelo Ginex

Con [circolare 1/2018](#), la Guardia di Finanza, a distanza di ben dieci anni dal suo ultimo contributo, si è dotata di **nuove direttive per contrastare il fenomeno dell'evasione e delle frodi fiscali**, tenendo conto dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale intervenuta in materia.

Di notevole rilevanza è la questione relativa **all'utilizzo e alla valenza della documentazione bancaria e finanziaria**, dal momento che essa è l'unico materiale, fatta eccezione per la documentazione extracontabile relativa alla contabilità nera rinvenuta durante gli accessi fiscali, che **attesta l'effettiva disponibilità di risorse finanziarie e la reale entità delle operazioni**.

Gli [articoli 32, comma 1, n. 2\) D.P.R. 600/1973](#) e [51, comma 2, n. 2\) D.P.R. 633/1972](#) attribuiscono alla documentazione bancaria e finanziaria **efficacia probatoria di tipo presuntivo**, con la conseguenza che si determina un'inversione dell'onere della prova dall'Amministrazione finanziaria al contribuente, il quale deve provare di aver tenuto conto di tali dati nell'elaborazione della dichiarazione.

La disciplina delle indagini finanziarie, contenuta nelle norme *supra* indicate, trova applicazione, segnatamente, con riferimento sia alle **imposte sui redditi** che all'**Iva**.

Circa le prime, è stabilito che le **somme versate** a seguito di operazioni effettuate dal contribuente con gli operatori finanziari sono **poste a base della dichiarazione**, se il contribuente non fornisce la **prova di averne tenuto conto** in sede di dichiarazione o che le stesse sono **fiscalmente irrilevanti**. Tale presunzione opera, inoltre, anche per coloro che non sono soggetti alla tenuta delle scritture contabili.

I **prelevamenti**, invece, che superano i 1.000 euro giornalieri, e comunque i 5.000 euro mensili, vengono **considerati ricavi** e, pertanto, posti a base della rettifica delle categorie di reddito, se il contribuente **non ne individua il beneficiario**. Quest'ultimo disposto, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 193/2016, non è più applicabile ai lavoratori autonomi e ai titolari di redditi d'impresa, al di sotto dei limiti minimi.

Per quanto concerne l'**Iva**, la presunzione opera classificando i **movimenti finanziari in entrata**, per i quali non è stata fornita alcuna prova contraria, come **operazioni imponibili attive**, mentre **quelli in uscita** come **operazioni non autofatturate**. Tali operazioni si intendono compiute all'aliquota maggiormente applicata in relazione al volume d'affari.

L'onere della prova è assolto dichiarando l'**estraneità dell'operazione** all'attività svolta, oppure di averne **tenuto conto in sede di dichiarazione**. Se le operazioni non sono giustificate, **l'acquirente in nero è giudicato corresponsabile** e, pertanto, è soggetto a **sanzione amministrativa** pari al 100 per cento dell'imposta ex [articolo 6 D.Lgs. 471/1997](#).

I **risultati** delle indagini finanziarie possono essere **utilizzati**, oltre che nei confronti del **destinatario** delle stesse, anche nei confronti di **terzi**, persone fisiche o giuridiche, **in caso di intestazioni fittizie** di operazioni. Tuttavia, il modello presuntivo illustrato opera solo per il contribuente soggetto alle indagini, mentre per la ricostruzione reddituale del terzo, tali dati possono essere utilizzati soltanto come **presunzioni semplici**, o **semplicissime**, o come **prova diretta dell'evasione**. Conseguenza di ciò è che la Guardia di Finanza dovrà instaurare un contraddittorio anche con il terzo.

Da ultimo, tale disciplina è applicabile anche all'**accertamento di altri tributi**, ma, in tal caso, **non opera alcuna inversione dell'onus probandi**. Spetterà, quindi, all'Amministrazione finanziaria provare che tali somme non sono state prese in considerazione in sede di dichiarazione.

Master di specializzazione

**NOVITÀ DI VERIFICHE FISCALI E ACCERTAMENTO:
STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Il regime speciale Iva per le attività di intrattenimento

di **Giulio Benedetti**

Per le attività di **intrattenimento**, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, l'imposta si applica con l'adozione di **un metodo "forfettario"**, sulla stessa base imponibile dell'**imposta sugli intrattenimenti (Isi)**, ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima.

La finalità di tale regime speciale è quella di:

- semplificare l'attività amministrativa determinando un'**unica base imponibile** per entrambe le imposte (Iva e Isi), ed esonerando da alcuni adempimenti contabili (quali la fatturazione e la registrazione dei corrispettivi)
- semplificare il calcolo della liquidazione Iva, determinando una **forfettizzazione della base imponibile**,
- obbligare all'**adozione della contabilità** separata ex [articolo 36, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) in caso di presenza di altre attività.

La norma di riferimento per le **attività di intrattenimento** è l'[articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972](#) e, sulla base della tariffa allegata al richiamato **D.P.R. 640/1972** (imposta sugli spettacoli), sono considerate tali le attività di:

- **esecuzioni musicali** di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali, vocali e strumentali, e gli intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario di apertura al pubblico,
- **utilizzo dei biliardi**, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, anche se automatico; utilizzazione ludica di **strumenti multimediali**, gioco del **bowling**; noleggio **go-kart**,
- ingresso nelle **sale da gioco** o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle **scommesse**,
- esercizio del gioco nelle **case da gioco** o negli altri luoghi a ciò destinati.

Per le suddette attività, quindi, l'Iva viene applicata, con **aliquota ordinaria attualmente al 22%**, sulla stessa **base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti**, costituita dal corrispettivo dei singoli titoli di accesso, emessi, anche in abbonamento o con versamento di quote sociali, con l'uso di idonei misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, opportunamente considerati al netto di Iva ed imposta sugli intrattenimenti (di cui al D.Lgs. 60/1999) ma integrati da eventuali aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o dei

servizi offerti al pubblico e dai corrispettivi delle prestazioni di servizi accessori imposti per poter accedere all'attività di intrattenimento.

Ai sensi dell'[articolo 14 D.P.R. 640/1972](#), la suddetta **base imponibile** è determinata **forfetariamente nella misura ridotta del 50%** per i proventi conseguiti nei pubblici esercizi in occasione di esecuzioni musicali non dal vivo e in modalità di partecipazione "ingresso libero e consumazione facoltativa", oppure se i proventi realizzati nell'anno solare precedente siano stati di importo non superiore a **25.822,84 euro**: agevolazione prevista per favorire l'attività di locali pubblici come bar e pub.

Il suddetto regime forfettario Iva prevede **l'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti**, che viene compensata dall'applicazione delle seguenti **detrazioni forfetarie**:

- **detrazione forfetaria ordinaria del 50%**: da tutti i proventi tranne le attività di cessione o concessione dei diritti televisivi o radiotelevisivi;
- **detrazione forfetaria del 33,33%**: per le sole attività di cessione o concessione dei diritti televisivi o radiotelevisivi.

Le imprese possono, in ogni caso, **optare per l'applicazione del regime Iva ordinario**, invece del regime Iva forfettario effettuando **apposita comunicazione**:

- nella dichiarazione annuale Iva relativa al periodo dal quale viene effettuata la scelta,
- al concessionario della riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime Iva ordinario.

Chi decide di aderire al regime forfettario, a differenza di chi adotta il regime Iva ordinario, è **esonerato**:

- dagli **obblighi di fatturazione**, escluse le attività di sponsorizzazione, pubblicità, cessioni o concessioni di diritti di riprese televisive e radiofoniche che devono sempre essere oggetto di fatturazione,
- dagli obblighi di **registrazione dei corrispettivi** delle vendite escluse dagli obblighi di fatturazione,
- dall'obbligo di trasmissione della **dichiarazione IVA** relativa alle suddette operazioni escluse dall'obbligo di fatturazione.

In particolare gli obblighi di certificazione dei corrispettivi vengono assolti mediante **l'emissione di titoli di accesso** da parte dei misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate, mentre non si è tenuti al rilascio di alcun titolo di accesso nei casi di piccole o medie attrazioni che agiscono in modo itinerante o installate in parchi permanenti, a condizione che realizzino un volume d'affari annuale non superiore ad euro 25.822,84, o soggetti che operano occasionalmente.

I dettagli relativi all'applicazione e al calcolo dell'Iva, oltre all'esame dell'imposta sugli intrattenimenti per le implicazioni Iva che essa comporta, verranno approfonditi durante il seguente **seminario di specializzazione**:



DICHIARAZIONI

Le novità del modello 730/2018

di Luca Mambrin

Con il [provvedimento n. 10793 del 15 gennaio 2018](#) sono state pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni della dichiarazione 730 a valere sui redditi 2017.

Di seguito sono elencate le **principali novità** contenute nel modello.

In merito alle **modalità di presentazione**, ai **redditi di fabbricati** ed ai **redditi di lavoro dipendente ed assimilati** si segnala:

- **presentazione del modello 730**: sono state aggiornate le istruzioni del modello 730/2018 (rispetto alle bozze pubblicate) con il nuovo termine del **23 luglio** per l'invio della dichiarazione: anche i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati, possono quindi presentare il modello 730/2018 entro il **23 luglio 2018**;
- **locazioni brevi e cedolare secca**: entra nel 730/2018 anche la nuova disciplina fiscale per i **contratti di locazione di immobili ad uso abitativo**, situati in Italia, la cui durata **non supera i 30** giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. In questo caso, il reddito derivante da queste locazioni costituisce **reddito fondiario** per il proprietario dell'immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va indicato nel quadro B. Tali contratti di locazione, se stipulati a decorrere dal **1 giugno 2017** e conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on line*, devono essere assoggettati ad una **ritenuta del 21%** se tali soggetti intervengono nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve; la ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore ed è applicata sull'importo del canone o sul corrispettivo lordo indicato nel contratto. Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il **rigo F8**, in modo da poter indicare **l'importo delle ritenute** riportato nel quadro Certificazione Redditi. Inoltre a decorrere dal **1 giugno 2017** i **comodatori** e gli **affittuari** che locano gli immobili o per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i relativi redditi; per il **sublocatore** o il **comodatario**, tale reddito costituisce **reddito diverso** e va indicato nel quadro D, al rigo D4, con il nuovo codice "10";
- **premi di risultato e welfare aziendale**: è stato innalzato da euro 2.000 ad **euro 3.000** il limite **dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata**. Il limite è stato innalzato ad **euro 4.000** se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati

stipulati fino al **24 aprile 2017**.

In materia di **detrazioni** si segnalano invece le seguenti **novità**:

- **sisma bonus**: tra i vari aggiornamenti del nuovo modello rientrano anche **le percentuali di detrazione più ampie** per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico;
- **eco bonus**: sono previste **percentuali di detrazione più ampie** per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;
- **spese di istruzione**: è stato **aumentato il limite** per le spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione (**passato da 564 a 717 euro**), su cui poter beneficiare della detrazione del 19%;
- **spese sostenute da studenti universitari**: limitatamente agli anni d'imposta **2017 e 2018** il **requisito della distanza** previsto per fruire della detrazione del 19% dei canoni di locazione si intende rispettato anche se **l'Università è situata all'interno della stessa provincia** ed è ridotto a **50 chilometri** per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
- **spese sanitarie**: limitatamente agli anni d'imposta 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del Decreto del ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato in G.U. n. 154 del 5 luglio 2001, con esclusione di quelli destinati ai lattanti.

In materia di **crediti d'imposta** invece si segnala che dal **27 dicembre 2017** è possibile fruire **del credito d'imposta per le erogazioni cultura** ("art-bonus") anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico – orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.

Infine si segnalano le seguenti ulteriori **novità**:

- **borse di studio**: sono **esenti** le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla "Fondazione Articolo 34";
- **cinque per mille**: da quest'anno è possibile destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette;
- **addizionale comunale all'irpef**: nel rigo "*domicilio fiscale al 1° gennaio 2017*" presente nel frontespizio del modello è stata inserita la casella "Fusione comuni";
- **contributo di solidarietà**: da quest'anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato "*contributo di solidarietà*".

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)